



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Maurizio Stanco
Consigliere	Carlo Picuno
Referendario	Giovanni Natali
Referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Antonio Marsico

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di Giovinazzo (BA), assunta al protocollo della Sezione n. 4411 del 28.09.2020;

udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020, convocata con ordinanza n. 60/2020 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi del d.l. n. 83/2020.

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del comune di Giovinazzo (BA), con nota del 28.09.2020, ha comunicato che il medesimo ente «ha conferito in data 1/8/2017 con scadenza al 31/7/2022 un incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, TUEL, ad un funzionario

dipendente di altro ente, in aspettativa di legge presso l'ente di provenienza, che lo collocherà a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 31/10/2020», formulando richiesta di parere in ordine alla possibilità «di conoscere se successivamente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età lo stesso possa conservare l'incarico dirigenziale presso il nostro ente, senza incorrere nel divieto imposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 oppure se il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età comporta la decadenza del predetto rapporto di lavoro ex art. 110, comma 1, TUEL», precisando conclusivamente «che il dirigente non ha raggiunto l'anzianità massima contributiva, avendo maturato 35 anni di contribuzione».

Considerato in

DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere verificata, in via preliminare, l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006.

Sotto il primo profilo, la richiesta va ritenuta ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell'ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo.

Sotto il profilo oggettivo, si rende necessario verificare l'attinenza della questione alla materia della contabilità pubblica, così come delineata nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54 del 17 novembre 2010 e, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5 del 2006 nonché nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3 del 2014. Devono altresì sottoporsi a scrutinio la generalità e l'astrattezza che debbono caratterizzare la questione

portata all'attenzione della Sezione Regionale di controllo. L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza - neppure potenziale - con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti ovvero di altri organi giurisdizionali e deve avere carattere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere.

Nel caso di specie, il quesito risulta indubitabilmente legato ad una fattispecie concreta che non consente di ritenerlo dotato dei connotati della generalità e astrattezza e pertanto deve ritenersi oggettivamente inammissibile.

Com'è noto, infatti, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla vigente legislazione. Il limite della funzione consultiva esclude pertanto qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza del soggetto che la svolge.

Inoltre, nel caso in esame, il quesito appare inammissibile anche per una ulteriore ragione.

Esula, infatti, dalla materia della contabilità, anche latamente intesa, l'analisi degli aspetti previdenziali che coinvolgono valutazioni in merito alla individuazione dei limiti di età pensionabile, anche in relazione agli anni di contribuzione del lavoratore e agli aspetti a ciò correlati (si veda, in tal senso, ad esempio, Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 66/2018).

Con specifico riferimento alla richiesta *de qua*, complessivamente intesa nei suoi profili sostanziali, la Sezione osserva dunque che essa, per come formulata, non può conseguentemente esaminarsi nel merito, appalesandosi inammissibile per le ragioni *ut supra* evidenziate.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, per le esposte ragioni, dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata dal comune di Giovinazzo (BA).

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco di Giovinazzo (BA).

Così deliberato nella camera di consiglio del 21.10.2020.

Il Magistrato Relatore

F.to Nunzio Mario TRITTO

Il Presidente

F.to Maurizio STANCO

depositata in segreteria il 21 ottobre 2020

Il Direttore della Segreteria

F.to Salvatore Sabato